

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2704

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1991, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Difesa

(ZANONE)

(V. Stampato Camera n. 2926)

e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati GELLI, CECI BONIFAZI, SOAVE, SANGIORGIO, BIANCHI BERETTA, MASINI e CORDATI ROSAIA (3245); POLI BORTONE, RALLO, TATARELLA, PAZZAGLIA, BERSELLI, PARIGI, RUBINACCI, SERVELLO e VALENSISE (3510)

(V. Stampati Camera nn. 3245 e 3510)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1991

Disposizioni sul dottorato di ricerca

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dottorato di ricerca)

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e di seminari e nello svolgimento di un programma di ricerca e si conclude con una prova costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o di lavori grafici su un argomento, scelto anche su proposta del candidato, relativo alle discipline del corso e della ricerca.

3. Il corso ha la durata di tre anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso e comunque non oltre il successivo anno accademico, qualora il consiglio di corso ritenga che sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca, ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio di cui all'articolo 3.

5. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca nonché la frequenza di appositi corsi presso altre università e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

Art. 2.

(Istituzione dei corsi)

1 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario

nazionale, definisce l'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili e individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali sono attivabili i corsi di dottorato, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza di membri di altre università anche straniere, i quali non possono essere nominati per i successivi tre cicli.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi, le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, intendendosi confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, corredando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo dei posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di contemperamento delle richieste inoltrate dalle università, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca, ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

5. Le università, con decreto del rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità e le procedure di cui al presente articolo, può eccezionalmente, per comprovate esigenze di articolazione ed organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzare l'attivazione dei corsi stessi con il concorso di altre università. In tal caso, le università interessate individuano nella richiesta il dipartimento sede amministrativa del corso.

Art. 3.

(Borse di studio)

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione di borse di studio, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinate le misure minime delle borse nonché gli eventuali criteri per l'assegnazione.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività richieste al dottorando.

4. La misura minima della borsa di studio può essere annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita, e comunque è adeguata ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

Art. 4.

(Titolo di dottore di ricerca)

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato, nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio almeno pari al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale. Esso può essere valutato nei concorsi del pubblico impiego. Nei concorsi di ricercatore universitario, il titolo di dottore di ricerca affine al raggruppamento disciplinare per il quale è bandito il concorso può sostituire come requisito di ammissione il diploma di laurea non affine.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

Art. 5.

(Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiori a cinque. Possono essere chiamati a farne parte i professori universitari di ruolo, i ricercatori confermati dalle università e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.

2. La presidenza del collegio è in ogni caso riservata ad un professore di ruolo di prima fascia anche se a tempo definito.

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore

l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca. La mancata presentazione della relazione comporta comunque l'esclusione del dottorando dal corso e la decadenza dal diritto di percepire la borsa.

Art. 6.

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca)

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

4. Sono altresì estese alle donne ammesse ai corsi di dottorato di ricerca le norme vigenti in materia di tutela della maternità; tale estensione comporta la possibilità di prorogare, a domanda, la durata del corso, senza l'erogazione della borsa per il periodo di proroga.

Art. 7.

*(Posti di dottorato di ricerca
riservati a studenti stranieri)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con

i Ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2, senza oneri aggiuntivi a carico dei fondi iscritti in bilancio per la corresponsione delle borse di studio.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato. Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2, le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'impegno finanziario per la corresponsione della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

3. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statutarie, la commissione per il rilascio del titolo è costituita dal collegio dei docenti del corso.

Art. 9.

(Norma abrogativa e finale)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.